



Il ministero emana decreto e circolare Domande per le pensioni entro il 25 gennaio I dirigenti scolastici entro il 28 febbraio

*E' stato emanato oggi il D.M. n. 97 col quale il Ministro dell'Istruzione fissa al **25 gennaio 2013** la data di presentazione delle dimissioni volontarie dal servizio con contestuale accesso al trattamento pensionistico, unitamente alla circolare n. 98 contenente le indicazioni operative. Per i Dirigenti Scolastici la data entro la quale possono presentare la domanda di dimissioni rimane il 28.02.2013, prevista dall'art. 12 del CCNL 25 luglio 2010.*

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE

Tutto il personale scolastico che al 31.12.2011 possedeva i requisiti della normativa precedente la Legge 214/2011 Monti-Fornero e precisamente:

- Quota "96", somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e 35 di contribuzione, per raggiungere la quale si utilizzano anche le frazioni di anno. Es: anni 60 e mesi 4 di età anagrafica e anni 35 e mesi 8 di contribuzione;
- Donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (anni 15 se è stato prestato servizio di qualsiasi durata entro il 31.12.1992);
- Uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (anni 15 in presenza di contributi al 31.12.1992);
- uomini e donne che al 31.12.2011 avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica;
- Il personale in possesso di uno di tali requisiti, se raggiunge l'età anagrafica di anni 65 entro il 31.08.2013, sarà collocato in pensione d'ufficio, salvo il trattenimento autorizzato.
- Tutte le donne che compiono 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2012, optando per il calcolo contributivo (Legge 243/2004 di Maroni).

Tutto il personale della scuola che raggiunge i requisiti con la normativa prevista dalla Legge Fornero:

- Uomini e donne, che raggiungono l'età anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013, saranno collocate in pensione "d'ufficio" per "vecchiaia". Gli stessi, se raggiungono tale requisito entro il 31.12.2013, possono essere collocati a riposo ma solo a "domanda";
- Donne che raggiungono al 31.12.2013 il requisito di anni 41 e mesi 5 (bastano anni 41 e mesi 1 al 31.08.2013) e Uomini che, alla stessa data, raggiungono anni 42 e mesi 5 di contribuzione (bastano anni 42 e mesi 1 al 31.08.2013) (Pensione anticipata). In tal caso, se non si posseggono almeno 62 anni di età anagrafica, si incorre nelle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero n. 214/2011, a meno che non si tratti di tutto servizio effettivo (comprensivo di servizio militare, maternità, malattia per infortunio), nel qual caso e fino al 2017 non ci saranno penalizzazioni.



Entro la data di scadenza stabilita dal D.M. n: 97 del 20.12.2012, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura “istanze on line” di Polis dal sito del Miur. Entro la stessa data è possibile revocare le stesse.

Le domande di pensione, invece, vanno presentate all’ente Previdenziale con le seguenti modalità:

1. Direttamente dall’interessato, previa registrazione al sito dell’Ente;
2. Tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. Attraverso l’assistenza di un Patronato.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio:

- 1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011;
- 2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013;
- 3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20).